

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1733 del 24/03/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini n. 1-4-5-7 Loc.Crespellano, richiesta dalla società DINO CORSINI S.R.L per l'attività di produzione e vendita prodotti da forno per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1817 del 24/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini n. 1-4-5-7 Loc.Crespellano, richiesta dalla società DINO CORSINI S.R.L per l'attività di produzione e vendita prodotti da forno per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-303 del 22/01/2020, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 38080 del 03/09/2020 e con scadenza di validità in data 02/09/2035 alla società DINO CORSINI S.R.L (C.F. e P.IVA 0172252120), per area di gestione dell'attività di produzione e vendita prodotti da forno svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 21/05/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/106579 del 10/06/2024 (**pratica Sinadoc 22143/2024**) dal procuratore della società DINO CORSINI S.R.L. (C.F. e P.IVA 0172252120), con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini n. 4 Loc.Crespellano, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione e vendita prodotti da forno svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini n. 1-4-5-7 Loc.Crespellano, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per modifiche progettuali consistenti nella eliminazione di alcune linee produttive (denominate "M", "N" e "P") ed introduzione di altre (una nuova al civico 4, denominata "K", ed una nuova al civico 1, denominata "V") che comportano ricadute su tutte le matrici ambientali sopra citate (sugli scarichi per aggiunta di un nuovo impianto di depurazione DEP2 e attivazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali, sulle Emissioni in atmosfera per la dismissione di alcuni punti di emissione e l'introduzione di altri nuovi punti e sull'impatto acustico in seguito alla diversa distribuzione delle sorgenti sonore);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2024/118590 del 27/06/2024 comunicava al SUAP l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, HERA Spa e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l’espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE SAC con nota PG/2024/135106 del 23/07/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informazioni per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria per la

matrice impatto acustico;

- il SUAP con nota PG/2024/45034 del 03/08/2024 richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/184861 del 14/10/2024;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice Emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (PG/2024/136418 del 25/07/2024).
- Parere per la matrice Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. (88284/24 del 15/10/2024, agli atti al PG/2024/186902 del 16/10/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2025/18787 del 30/01/2025).

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società DINO CORSINI S.R.L., per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita prodotti da forno svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società DINO CORSINI S.R.L. (C.F. e P.IVA 0172252120) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini n. 1-4-5-7 Loc.Crespellano, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs	ARPAE

	152/2006	
Rumore	c. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-303 del 22/01/2020 con scadenza di validità in data 02/09/2035, e contestualmente richiede al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento DINO CORSINI S.R.L

Attività di produzione e vendita prodotti da forno.

Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini n. 1-4-5-7 Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003,

1. Classificazione degli scarichi

- Scarico denominato **S1** nella pubblica fognatura mista di via Brodolini (afferente al depuratore di acque reflue urbane di Valsamoggia, Via Lunga IDSAP 1062705) classificato "**Scarico di acque reflue industriali**" originate dal lavaggio di attrezzature e macchinari per la produzione, e avviate all'impianto di Depurazione 1 (DEP1), per i trattamenti di seguito riportati: degrassatura, accumulo per omogeneizzazione dei fluidi da sottoporre a trattamento, sollevamento, trattamento fisico-chimico, trattamento di predenitrificazione, trattamento biologico a fanghi attivi, sedimentazione e ispessimento fanghi sedimentati.
Le acque reflue così trattate sono avviate al pozzetto di campionamento e controllo P1.
- Nuovo scarico denominato **S10** nella pubblica fognatura classificato "**Scarico di acque reflue industriali**" costituite dall'unione delle acque reflue produttive provenienti dalla nuova linea "V" ubicata nell'edificio al civico 1, originate dal lavaggio dei macchinari di produzione, e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici del medesimo edificio (che confluiscono a valle del pozzetto di campionamento e controllo). Le acque produttive sono avviate all'impianto di Depurazione 2 (DEP2), di nuova realizzazione, ubicato nel lato nord dell'edificio al civico n.1 e sottoposte a trattamento chimico-fisico-biologico (con sezione di denitrificazione e filtrazione finale MBR). Tale impianto è dimensionato per una portata massima di 15 m3/giorno. Lo scarico è saltuario.
All'uscita dal depuratore è presente il pozzetto di campionamento e controllo P2.

2. Altri scarichi ed immissioni

Scarico **S2** costituito dall'unione di acque reflue domestiche di servizi igienici e acque meteoriche di parte delle coperture dell'edificio al civico 4.

Scarico **S3** costituito da acque meteoriche di dilavamento non contaminate originate dalle aree di sosta e transito e coperti dell'edificio al civico 4.

Scarico **S4** costituito da acque meteoriche di dilavamento dei coperti dell'area sud-est dell'edificio al civico 1.

Scarico **S5** di acque meteoriche non contaminate di vie di transito e coperti dell'edificio al civico 1. Con questa istanza il richiedente dichiara di avere la piena titolarità delle superfici che generano le acque

meteoriche recapitanti in S5.

Scarico **S6** di acque reflue domestiche originate da bagni e servizi provenienti dall'edificio al civico 4.

Scarico **S7** di acque reflue domestiche originate da bagni e servizi dell'edificio al civico 1.

Scarico **S8** Scarico di acque reflue domestiche originate da bagni e servizi dell'edificio al civico 1.

Scarico **S9** Scarico di acque reflue domestiche originate da bagni e servizi dell'edificio al civico 1. Con questa istanza il richiedente dichiara di avere la piena titolarità dei locali che generano le acque recapitanti in S9.

Scarico **S11** Scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivanti da piazzali non produttivi e coperti dell'edificio al civico 1.

3. Prescrizioni

Si applicano, in regime di silenzio assenso del Comune di Valsamoggia, le prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, con parere Prot. n. 88284/24 del 15/10/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 16/10/2024 al PG/2024/186902). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Pratica SINADOC 33794/2018).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE in data 10/06/2024 al PG/2024/106579, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - Elaborato n.02 "Planimetria scarichi stabilimento Via Brodolini n. 4" datata 12/12/2023 e sottoscritta digitalmente il 17/05/2024
 - Elaborato n.03 "Planimetria scarichi stabilimento Via Brodolini n. 1-5-7" datata 12/12/2023 e sottoscritta digitalmente il 17/05/2024
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'integrazione all'istanza di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE in data 14/10/2024 al PG/2024/184861, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - Elaborato n.01 "Planimetria generale scarichi - Rev. 1" datata 12/12/2023 e sottoscritta digitalmente il 07/10/2024 (agli atti di ARPAE in data 14/10/2024 al PG/2024/184861).
 - Relazione tecnica "SCHEDA A.4 Quadro generale degli scarichi-v.2" sottoscritta digitalmente il 09/10/2024

Pratica Sinadoc n. 22143/2024

Documento redatto in data 21/03/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di VALSAMOGGIA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 15 ottobre 2024
Prot. n. 0088284/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 33/2024 Richiesta di parere Prot. 53071 del 11/06/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 700/2024.

▪ Ragione sociale ditta	DINO CORSINI SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA G.BRODOLINI, 4 - VALSAMOGGIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione prodotti da forno
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto chimico-fisico-biologico
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CREPELLANO-VIA LUNGA, VIA GIACOMO BRODOLINI CREPELLANO

Oggetto: Trasmissione istanza di modifica sostanziale di AUA - matrici: acque reflue - atmosfera - acustica - pratica Impresa DINO CORSINI SRL – ubicazione loc. Crespellano, Valsamoggia, Via Brodolini n. 1,4,5,7.

In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale di AUA richiesta dalla Sig.ra MORTERA GABRIELLA c.f. MRTGRL54R63L219U in qualità di tecnico incaricato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **DINO CORSINI SRL** con stabilimento in via G. Brodolini, 4 Valsamoggia Loc. Crespellano (BO), esercente l'attività di **PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

L'azienda è titolare dell'autorizzazione unica DET-AMB-2020-303 di cui è parte integrante il parere PA&S 121/2018 emesso dalla Scrivente Società.

La presente istanza riguarda una serie di modifiche alle linee produttive che hanno impatto sulla matrice emissioni e sugli scarichi idrici in pubblica fognatura, tali ultimi di competenza della Scrivente Società.



Più specificatamente le modifiche riguardano:

- Edificio Civico via Brodolini n. 4 : dismissione delle linee M, N, P e attivazione della linea K con funzionamento analogo a quelle sostituite e con stessa tipologia di reflui;
- Edificio Civico via Brodolini n. 1: attivazione della linea V, avviamento di un nuovo impianto di depurazione DEP2 e attivazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali S10;

La tipologia di produzione non varia rispetto a quanto autorizzato e la qualità dei reflui generati è sostanzialmente analoga in termini qualitativi.

Di seguito il quadro degli scarichi. Sono evidenziati in grassetto gli scarichi di acque reflue industriali per i quali vale l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti nella tab.3 All.VI Parte III Dlgs.152/2006 e ss.mm.ii colonna scarico in pubblica fognatura.

S1. INVARIATO: Scarico di acque reflue industriali derivanti dalla depurazione delle acque generate in vari punti dell'edificio al civico 4 e in altri punti della zona sud dell'edificio al civico 1. Dette acque, in entrambe i casi, derivano dal lavaggio di attrezzature e macchinari per la produzione. Due tratti di fognatura privata convogliano le acque reflue da trattare dall'edificio civico 1 all'edificio civico 4 e avviate all'impianto di depurazione DEP1. All'uscita del depuratore (DEP1) è presente il pozzetto P1 per il controllo di conformità analitica.

S2. INVARIATO: Scarico costituito da unione acque reflue domestiche di servizi igienici e acque meteoriche di parte delle coperture dell'edificio al civico 4.

S3. INVARIATO: Scarico costituito da acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivante da vie di transito e coperti dell'edificio al civico 4.

S4. INVARIATO: Scarico costituito da acque meteoriche di dilavamento dei coperti dell'area sud-est dell'edificio al civico 1.

S5. INVARIATO: Scarico di acque meteoriche non contaminate di vie di transito e coperti dell'edificio al civico 1. Con questa istanza la Richiedente dichiara di avere la piena titolarità delle superfici che generano le acque meteoriche recapitanti in S5.

S6. INVARIATO: Scarico di acque reflue domestiche originate da bagni e servizi provenienti dall'edificio al civico 4.

S7. INVARIATO: Scarico di acque reflue domestiche originate da bagni e servizi dell'edificio al civico 1.

S8. INVARIATO: Scarico di acque reflue domestiche originate da bagni e servizi dell'edificio al civico 1.

S9. INVARIATO: Scarico di acque reflue domestiche originate da bagni e servizi dell'edificio al civico 1. Con questa istanza la Richiedente dichiara di avere la piena titolarità dei locali che generano le acque recapitanti in S9.

S10. NUOVO: Scarico di acque reflue industriali derivanti dalla depurazione delle acque originate dalla nuova linea V ubicata nell'edificio al civico 1. Anche in questo caso le acque avviate alla depurazione derivano dal lavaggio dei macchinari di produzione. All'uscita del depuratore (DEP2) è presente il pozzetto P2 per il controllo di conformità analitica. A valle del pozzetto confluiscono in S10 anche acque reflue domestiche originate sempre all'interno dell'edificio 1.

S11. INVARIATO: Scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivanti da piazzali non produttivi e coperti dell'edificio al civico 1.

L'impianto di depurazione 2 ubicato nel lato nord dell'edificio al civico n.1 è un impianto chimico-fisico-biologico con sezione di denitrificazione e filtrazione finale MBR dimensionato per una portata massima di 15 m3/die. Lo scarico è saltuario.

Rimane invariato il depuratore 1 al civico n.4 che consta delle fasi descritte nel parere PA&S 121/2018 Prot.Hera spa 20190517 – 49412.

In riferimento al recettore finale di pubblica fognatura gli scarichi descritti sono così ripartiti:

Con sottolineatura: scarichi domestici:

Con carattere grassetto: scarichi industriali:

Nessuna grafia: scarichi di acque meteoriche

S1, S2, S6, S3, S7, S4, S8 recapitanti nella pubblica fognatura mista IDSAP1092557

S11, S5, **S10, S9** recapitanti nella pubblica fognatura

Tutti gli scarichi recapitano al depuratore di acque reflue urbane di Valsamoggia via Lunga IDSAP 1062705

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui recapitanti in S10;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
-acque meteoriche non contaminate
- 2) le acque reflue recapitanti in S10 dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;

-Si richiede di tenere aggiornato un quaderno di gestione di entrambe gli impianti di depurazione in cui siano registrate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando l'identificativo dell'operatore, anche di Società esterna, che le ha effettuate e che dovrà aver ricevuto adeguata e documentata formazione. Se l'azienda dispone di un Sistema di Gestione della qualità certificato o in corso di certificazione inserisca tale registro, o il riferimento ad esso, all'interno del sistema documentale di gestione.

- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005

- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
-il prelievo delle acque per caduta;
-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni delle ditte che gestiscono l'impianto; quale sia la maggiore frequenza;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere

raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.
- 12) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 13) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 14) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo. È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 15) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : michele.marcosignori@gruppohera.it

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

All.1 Planimetria (n.1 pagine)

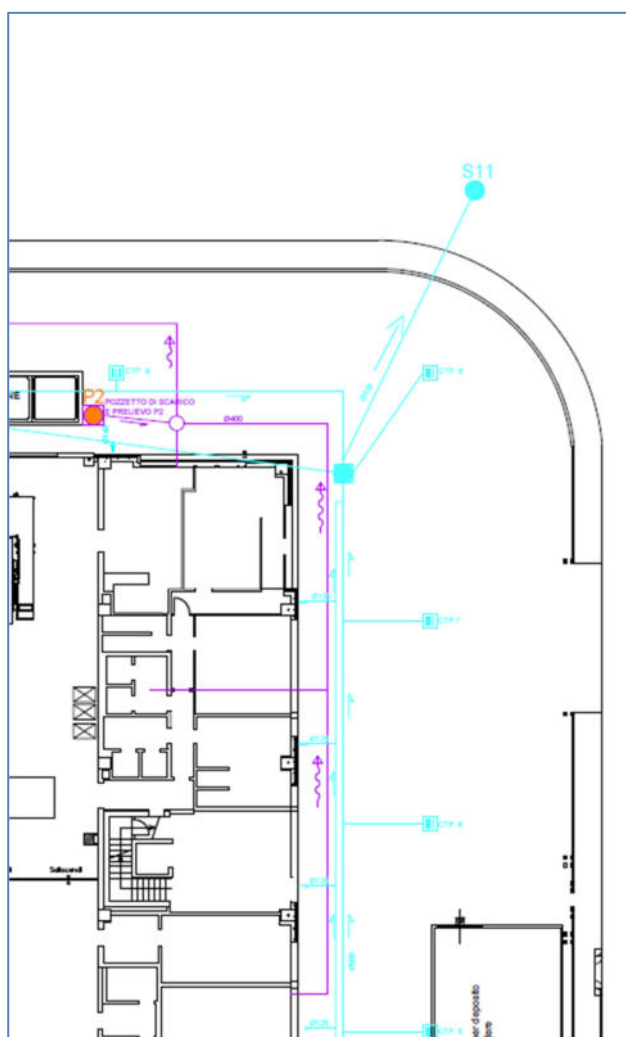
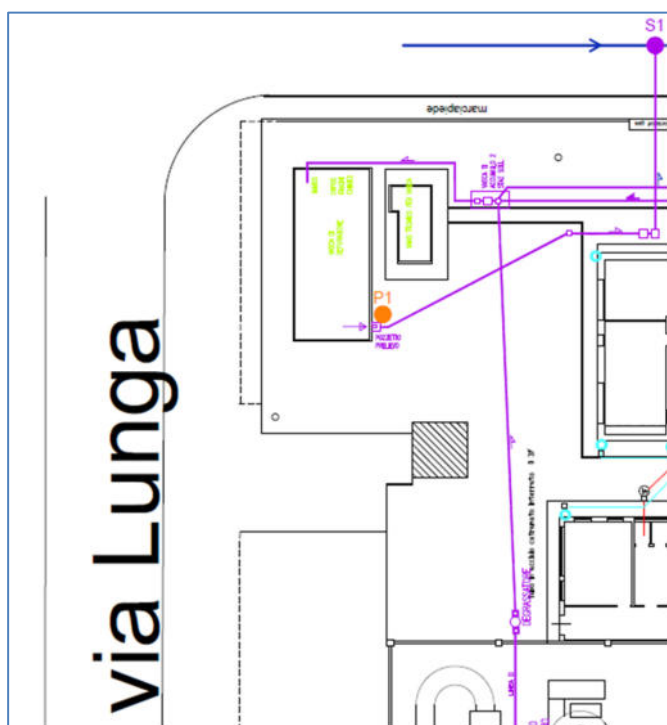
Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli



Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento DINO CORSINI S.R.L
Attività di produzione e vendita prodotti da forno.
Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini n. 1-4-5-7 Loc. Crespellano

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione prodotti da forno svolta dalla società DINO CORSINI SRL nello stabilimento posto in Comune di Valsamoggia, Loc. Crespellano via Brodolini n° 1-4-5-7 secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni autorizzate

La società DINO CORSINI SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E3

PROVENIENZA: LINEA K – BRUCIATORE + CAMINO ARIA CALDA - 240 KW METANO

Portata massima	4400 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per inquinante ossidi di azoto

EMISSIONI E11 - E13**PROVENIENZA: LINEA C – BRUCIATORI FORNI 1, 2, 3, 4 – 372 KW TOTALI**

Portata	600 Nm ³ /h
massima	
Altezza	10 m
minima	
Durata	2 h/g
massima	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	5 mg/Nm ³
.....	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
.....	
Ossidi di zolfo (espressi come (*))	35 mg/Nm ³
SO ₂)	

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E14 – E15**PROVENIENZA: LINEA A – BRUCIATORI FORNI 1, 2 – 390 KW TOTALI**

Portata	600 Nm ³ /h
massima	
Altezza	10 m
minima	
Durata	2 h/g
massima	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	5 mg/Nm ³
.....	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
.....	
Ossidi di zolfo (espressi come (*))	35 mg/Nm ³
SO ₂)	

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E56

PROVENIENZA: BRUCIATORE + CAMINO ARIA CALDA LINEA V – 240 KW METANO

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per inquinante ossidi di azoto

EMISSIONE E58

PROVENIENZA: BRUCIATORE LINEA V – 300 KW METANO

Portata massima	440 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per inquinante ossidi di azoto

EMISSIONI E60

PROVENIENZA: BRUCIATORE LINEA V – 270 KW METANO

Portata massima	480 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per inquinante ossidi di azoto

EMISSIONE E4:

PROVENIENZA: SFIATO

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: IMPIANTO DI COMPRESSIONE

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ARIA CALDA FORNI 1, 2 - LINEA C

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: ARIA CALDA FORNI 3, 4 - LINEA C

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALI

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALI

EMISSIONI da E26 a E41

PROVENIENZA: ESTRATTORI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: ESTRATTORE ARIA AMBIENTE DI LAVORO

EMISSIONE E44

PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALI

EMISSIONI E46 – E52 – E53 – E54 – E55

PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALI

EMISSIONI E57 – E59 - E61

PROVENIENZA: CAMINO ARIA CALDA LINEA V

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA – 186 KW METANO

EMISSIONI E16 – E17

PROVENIENZA: CALDAIE A CONDENSAZIONE 1 - 2 RISPETTIVAMENTE 30 e 32 KW

EMISSIONI da E20 a E24

PROVENIENZA: TUBI RADIANTI – TOTALE 190 KW

EMISSIONI E50 – E51

PROVENIENZA: CALDAIE A CONDENSAZIONE RISPETTIVAMENTE 27 KW e 22 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica

prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E3, E56, E58, E60 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E3, E56, E58, E60, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di validazione degli stessi. La ditta è

comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 33794/2018).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA, pervenuta agli atti di ARPAE in data 10/06/2024 al PG/2024/106579 con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Descrizione Ciclo Produttivo" datata 17/05/2024
 - "Planimetria generale emissioni" datata 16/05/2024, "Planimetria particolare emissioni civ. 4" e "Planimetria particolare emissioni civ.civ. 1-5-7"
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'integrazione volontaria all'istanza di modifica sostanziale di AUA, pervenuta agli atti di ARPAE in data 24/06/2024 al PG/2024/115566 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" datato 21/06/2024.

Pratica Sinadoc n. 22143/2024

Documento redatto in data 21/03/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento DINO CORSINI S.R.L
Attività di produzione e vendita prodotti da forno
Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini n. 1-4-5-7 Loc. Crespellano

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 12/12/2024 presentata dalla società DINO CORSINI S.R.L ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di produzione e vendita prodotti da forno svolta nello stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Via Brodolini n. 1-4-5-7 Loc. Crespellano.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/18787 del 30/01/2025.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

2. Prescrizioni

- a) Visto il silenzio assenso del Comune di Valsamoggia, si applicano le prescrizioni acustiche contenute nel parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna/PG/2025/18787 del 30/01/2025, di seguito riepilogate:
1. a modifiche realizzate venga eseguito, nel primo periodo estivo utile, un collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti nella condizione di massima rumorosità;
 2. tale verifica dovrà essere documentata con una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica da produrre entro la stessa stagione estiva da trattenere presso l'attività a disposizione degli organi di controllo;
 3. qualora durante gli accertamenti si osservassero criticità, nella relazione dovranno essere indicate eventuali opere di bonifica adottate al fine di rispettare i limiti acustici.

Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 12/12/2024 dal Tecnico Competente in Acustica Gozzi Costantino iscritto all'Albo incaricato dalla società DINO CORSINI S.R.L. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE in data 13/01/2025 al PG/2025/5474).

Pratica Sinadoc n. 22143/2024

Documento redatto in data 21/03/2025



SINADOC 22143/2024

Spett. **ARPAE** Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
Via San Felice n.25, 40122 Bologna
ca E. Grazioso
Trasmesso via PEC

SUAP ASSOCIATO dei COMUNI DI VALSAMOGGIA E
MONTE SAN PIETRO
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Comune di VALSAMOGGIA
Ufficio Ambiente
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere acustico in merito alla richiesta di modifica sostanziale di AUA avanzata dalla ditta Dino Corsini srl di via Brodolini 1,5,7 e 4 in comune di Valsamoggia loc. Crespellano.

La ditta Dino Corsini srl ha avanzato richiesta di modifica sostanziale di AUA per la sede di via Brodolini 1,5,7 e 4 in comune di Valsamoggia loc. Crespellano in cui svolge attività di produzione di prodotti alimentari.

A seguito di comunicazione di motivi ostativi di cui all'art 10 bis della L 241/90 la ditta ha presentato nuova documentazione acustica redatta dal tecnico competente in acustica Gozzi Costantino in data 12/12/2024 assieme ad altra documentazione a firma del Amministratore Delegato Jacopo Malacarne.

Dalla documentazione trasmessa risulta che:

- la ditta è inserita, secondo la classificazione acustica comunale, in classe acustica V in un'area industriale;
- i recettori più prossimi sono dei locali ad uso uffici posti oltre la strada a nord dell'area, identificati con la sigla R1, anch'essi inseriti in classe acustica V;
- è presente un elenco esaustivo delle sorgenti sonore dell'attività, loro orario di funzionamento e planimetrie che riporta la loro dislocazione. Nel sito sono presenti sorgenti sonore che hanno un funzionamento diurno e notturno, sorgenti sonore stagionali e sorgenti sonore di tipo continuo e discontinuo;
- l'intervento prevede la sostituzione di alcune linee di produzione:dismissione della Linea M, Linea N e Linea P e all'attivazione della Linea K e Linea V, con contestuale aggiunta di nuove sorgenti sonore (4 torrini di esalazione, 4 ventilatori centrifughi e 2 bruciatori a gas tutti posti all'interno dell'immobile) dismissione o modifica di altre emissioni in atmosfera;
- Il consulente aziendale ha effettuato misure di breve durata di rumore ambientale, in prossimità del recettore, in periodo diurno e notturno tuttavia non descrivendo le sorgenti



sonore in funzione pertanto non è chiaro se: anche le sorgenti con solo funzionamento estivo, quelle discontinue e quelle che si prevede di dismettere fossero in funzione. Sono state eseguite misure di rumore residuo diurno e notturno in prossimità del recettore in orario cautelativo;

- sono state caratterizzate le nuove sorgenti sonore e, poichè alcune sorgenti sonore risultano interne, è stato ipotizzato un abbattimento di 25 dB(A) tuttavia non sono presenti considerazioni sulla presenza di componenti tonali e considerazioni sul rumore che può generare la bocca dei nuovi camini di espulsione fumi;
- secondo i calcoli matematici eseguiti dal consulente aziendale si prevede un rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale al recettore e dei limiti di immissione assoluti a confine.

Sulla base di quanto sopra, considerato che: l'attività è già in essere, il contributo delle nuove sorgenti sonore dovrebbe essere poco rilevante, i recettori più prossimi sono uffici pertanto in periodo notturno non ospitano personale, il clima acustico circostante in altre stagioni potrebbe subire modifiche come il rumore generato dall'attività per presenza di sorgenti stagionali e discontinue; si ritiene che il nulla osta acustico funzionale al rilascio dell'aggiornamento dell'atto autorizzativo (AUA) possa essere rilasciato a condizione che:

- a modifiche realizzate venga eseguito, nel primo periodo estivo utile, un collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti nella condizione di massima rumorosità dell'installazione pertanto, il rumore ambientale dovrà essere misurato con il funzionamento contemporaneo di tutte le sorgenti sonore aziendali: continue, discontinue (carichi e scarichi, compattatore, compressore e soffianti del depuratore) e stagionali (condizionatori) e il rumore residuo dovrà essere misurato in orario cautelativo. Nel rumore ambientale si dovrà procedere alla ricerca di eventuali componenti impulsive e tonali. La verifica dovrà essere documentata con una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica da produrre entro la stessa stagione estiva da trattenere presso l'attività a disposizione degli organi di controllo. Nella relazione dovranno essere indicate eventuali opere di bonifica adottate al fine di rispettare i limiti acustici qualora durante gli accertamenti si osservassero criticità;
- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata eseguita dal tecnico Francesco Milazzo al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST

Marcello Nanetti
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.